



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

COMUNE DI LIVORNO FERRARIS

Tel. (0161) 47.72.95 – 47.75.03

C.A.P. 13046

Fax (0161) 47.77.70

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2

OGGETTO:

Istituzione del servizio di asilo nido comunale. Disposizioni conseguenti.

L'anno duemilaventicinque addì ventotto del mese di gennaio alle ore diciotto e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta chiusa al pubblico di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. SANDRA FRANCO - Sindaco	Sì
2. BIANCHETTI MARA - Consigliere	Sì
3. FERRARESE CRISTIAN - Consigliere	Sì
4. MOSCA DAVIDE - Consigliere	Sì
5. JUKIC ANA - Consigliere	Sì
6. CORGNATI STEFANO - Presidente	Giust.
7. BOLLO MATTEO - Consigliere	Sì
8. MICHELONE CLAUDIO - Consigliere	Sì
9. DEMIN ELIA - Consigliere	Giust.
10. CAPIZZI MATTEO - Consigliere	Sì
11. REY ILARIA - Consigliere	Sì
12. PIZZAMIGLIO FEDERICO - Consigliere	Sì
13. TAMBURELLI ANTONIO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	2

Partecipa all'adunanza il Dott. Bartolomeo FARANA, Segretario comunale, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Il Sig. SANDRA FRANCO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL SINDACO

Premesso che:

- nel territorio comunale, il servizio di asilo nido è stato svolto negli anni per libera iniziativa di operatori economici privati in utilizzazione di un immobile locato nel libero mercato in possesso dei requisiti necessari previsti dalla disciplina vigente in materia nella Regione Piemonte;
- le vicende del continuo alternarsi di aperture e chiusure della struttura privata – come peraltro da ultimo evidenziate nella deliberazione della Giunta Comunale n. 154 del 10.12.2024, esecutiva ai sensi di legge – hanno indotto il Comune ad attingere nel 2022 ai contributi statali del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per la ristrutturazione di un immobile di sua proprietà ubicato a Livorno Ferraris, in Via Dionisotti n. 2 – contraddistinto catastalmente al nuovo catasto fabbricati nel modo seguente: foglio 63, mappale 355, subalterno 8 – al fine di istituirci un servizio di asilo nido comunale e dare così continuità al medesimo e garanzie in tal senso alle famiglie, vista la domanda crescente nel tempo proveniente da queste ultime;
- per l'Ente l'impianto di un simile servizio a conduzione comunale rappresenta un obiettivo di primaria importanza in quanto costituisce un servizio educativo rivolto alla prima infanzia che, nel quadro di una politica di sostegno alla famiglia e alla donna lavoratrice, è finalizzato alla tutela e migliore cura del bambino;
- la presenza di un tale servizio sul territorio è cosa consolidata ed è diventata nel tempo necessaria e imprescindibile per le famiglie come dimostrato dall'esperienza di utilizzo della struttura privata di cui è prima cenno;
- pertanto, si ritiene di dover concretizzare il suddetto obiettivo istituendo formalmente il servizio di asilo nido comunale dal mese di settembre 2025, in concomitanza con l'avvio dell'anno scolastico 2025-2026, tenuto conto del fatto che l'immobile comunale citato nel secondo alinea, a seguito della recente ristrutturazione, è in possesso dei requisiti strutturali e tecnologici previsti dalla disciplina stabilita in materia dalla Regione Piemonte ed è idoneo ad ospitare sino a 40 bambini in base alla stessa disciplina.

Considerato che:

- il servizio in questione ricade nell'alveo della nuova disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica di cui al D.lgs 23.12.2022, n. 201, secondo il quale:
 - o i servizi locali di interesse economico devono rispondere alle esigenze delle comunità di riferimento e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti, secondo i principi di sussidiarietà e proporzionalità; conseguentemente, organizzazione ed erogazione dei servizi devono assicurare “la centralità del cittadino e dell'utente”, anche favorendo forme di partecipazione attiva (art. 3, commi 1 e 3);
 - o l'istituzione, la regolazione e la gestione dei servizi avvengono secondo principi di concorrenza, sussidiarietà anche orizzontale, efficienza nella gestione ed efficacia nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini, sviluppo sostenibile, produzione di servizi quantitativamente e qualitativamente adeguati, applicazione di tariffe orientate a costi efficienti, promozione di investimenti in innovazione tecnologica, proporzionalità e adeguatezza della durata, trasparenza sia delle scelte compiute che dei risultati delle gestioni (art. 3, comma 2);
 - o laddove si ritenga che l'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio ad un singolo operatore, o a un numero limitato di operatori, fermi i principi dell'autonomia nell'organizzazione dei servizi e quelli fissati dallo stesso D.lgs n. 201/2022, l'Ente locale provvede ad erogare il servizio pubblico mediante una delle seguenti modalità (art. 14):
 - o affidamento a terzi, mediante procedura a evidenza pubblica;
 - o affidamento a società mista pubblico-privata;
 - o affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea;
 - o gestione in economia;
 - o gestione mediante aziende speciali di cui all'art. 114 del Testo Unico Enti Locali di cui al D.lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
 - o degli esiti delle valutazioni condotte si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le

ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompenzioni (art. 14, comma 3).

- tra le possibili forme di gestione del servizio l'Amministrazione comunale ritiene che l'affidamento a terzi, mediante concessione e procedura a evidenza pubblica, sia la modalità più adatta e conveniente alle esigenze del Comune, alla luce dei principi di economicità, efficacia ed efficienza che devono regolare l'azione della Pubblica Amministrazione e delle motivazioni e valutazioni contenute nella relazione di cui all'art. 14, comma 3, succitato che si allega alla presente sotto lett. "A" quale parte integrante e sostanziale;
- la suddetta modalità di gestione appare quindi la più opportuna per il Comune tenuto conto anche del fatto che:
 - o l'Ente non possiede risorse umane ed economiche sufficienti e idonee per gestire in appalto e tanto meno direttamente in economia il servizio di asilo nido e che l'esternalizzazione dello stesso permette una maggiore capacità di adeguare l'offerta alla domanda effettiva in relazione alla maggiore flessibilità organizzativa e gestionale dei soggetti esterni;
 - o la gestione affidata in concessione a terzi garantisce comunque al Comune di rimanere protagonista e titolare della realizzazione del servizio, in modo da continuare a svolgere sul territorio un ruolo di coordinamento e raccordo con le altre unità d'offerta rivolte alla prima infanzia garantendo un servizio efficiente e di qualità;
- in base alle valutazioni che precedono è stato quindi predisposto il regolamento di disciplina del servizio come da allegato "B" alla presente quale parte integrante e sostanziale, quale elemento necessario per l'istituzione e la disciplina del medesimo servizio.

Ritenuto, per quanto premesso e considerato, di dover procedere in merito all'istituzione del servizio asilo nido comunale dal mese di settembre 2025, in concomitanza con l'avvio dell'anno scolastico 2025-2026, disponendo che la gestione dello stesso avvenga mediante affidamento a terzi, attraverso concessione e procedura a evidenza pubblica, per le motivazioni e valutazioni contenute nella relazione di cui all'art. 14, comma 3, del D.lgs n. 201/2022 che si allega alla presente sotto lett. "A" quale parte integrante e sostanziale ed in base al regolamento comunale di disciplina dello stesso servizio di cui all'allegato "B" alla presente, quale parte integrante e sostanziale.

Precisato che, all'adeguamento dei documenti contabili e programmatici in essere, conseguente all'istituzione del suddetto servizio, si provvederà con successiva e separata deliberazione di variazione da adottarsi seduta stante con la trattazione del seguente punto posto all'ordine del giorno.

Atteso, pertanto, di dover provvedere in merito secondo il contenuto recato dalla sottostante proposta di deliberazione in relazione al quale sono stati acquisiti:

- il parere tecnico e contabile favorevoli resi ognuno per la rispettiva competenza, dal Responsabile dei Servizi Scolastici e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 3, del suddetto T.U. Enti Locali.

Ravvisata nel caso di specie la competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e), del citato T.U. Enti Locali.

PROPONE

1. di approvare quanto dedotto in narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di disporre, conseguentemente, l'istituzione del servizio di asilo nido comunale dal mese di settembre 2025, in concomitanza con l'avvio dell'anno scolastico 2025-2026;
3. di disporre inoltre che la gestione del medesimo servizio avvenga mediante affidamento a terzi,

attraverso concessione e procedura a evidenza pubblica, per le motivazioni e valutazioni contenute nella relazione di cui all'art. 14, comma 3, del D.lgs n. 201/2022 che si allega alla presente sotto lett. "A" quale parte integrante e sostanziale;

4. di approvare, in funzione dell'istituzione del servizio di cui al punto 2 e della modalità di gestione di cui al punto 3, il regolamento comunale di disciplina del servizio asilo nido comunale nel testo allegato "B" alla presente, quale parte integrante e sostanziale;
5. di dare atto che l'adottanda deliberazione, ai fini dell'entrata in vigore del regolamento di cui al punto 4:
 - sarà pubblicata per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio comunale online e diventerà esecutiva ai sensi di legge dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione (artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U. Enti Locali, di cui al D.lgs n. 267/2000);
 - sarà depositata presso la segreteria comunale, unitamente al regolamento suddetto, per dieci giorni consecutivi dopo che la deliberazione medesima sarà diventata esecutiva ai sensi di legge, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, comma 4, del vigente Statuto comunale; pertanto, l'entrata in vigore del citato regolamento avverrà dopo il compimento del menzionato deposito;
6. di demandare al Responsabile dei Servizi Scolastici ogni adempimento esecutivo occorrente a dare compiuta esecuzione alle disposizioni contenute nell'adottanda proposta di deliberazione, ivi incluso l'avvio della procedura ad evidenza pubblica sottesa all'individuazione del concessionario a cui affidare la gestione del servizio asilo nido comunale;
7. di dare atto che all'adeguamento dei documenti contabili e programmatici in essere, conseguente all'istituzione del suddetto servizio, si provvederà con successiva e separata deliberazione di variazione da adottarsi seduta stante con la trattazione del seguente punto posto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione sopra formulata, introdotta in aula dal Sindaco in luogo del Presidente del Consiglio assente.

Preso atto che, a riguardo della suddetta proposta, sono stati acquisiti:

- il parere tecnico e contabile favorevoli resi ognuno per la rispettiva competenza, dal Responsabile dei Servizi Scolastici e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 3, del suddetto T.U. Enti Locali.

Sentiti l'intervento del Consigliere Matteo Capizzi, il quale chiede quale sia il punto della situazione in cui si trova la gestione dell'asilo nido e la risposta conseguente del Sindaco che ne riepiloga i punti salienti.

Sentito lo stesso Consigliere Capizzi che enuncia il voto di astensione del gruppo di minoranza per le motivazioni contenute nel documento allegato al presente verbale di cui ne da lettura in aula e che poi consegna al Segretario Comunale per l'acquisizione agli atti.

Udita la replica del Sindaco che evidenzia l'importanza di avere un asilo nido comunale sul territorio per le motivazioni indicate nella proposta di deliberazione oggetto di discussione che riprende ed espone, evidenziando che le famiglie degli utenti continueranno ad essere sostenute dai contributi in atto e che le stesse, con l'istituzione dell'asilo nido comunale, potranno godere di un servizio scolastico completo sino ai quattordici anni senza spostarsi in plessi scolastici di altri Comuni, come spesso accade in altre realtà.

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 0, astenuti n. 4 (i Consiglieri Matteo Capizzi, Ilaria Rey, Federico Pizzamiglio e Antonio Tamburelli), resi per alzata di mano.

DELIBERA

Di accogliere ed approvare la proposta di deliberazione come sopra formulata.

Il Sindaco
Firmato Digitalmente
SANDRA FRANCO

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
Dott. Bartolomeo FARANA